




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 9483 del 18-11-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/me

Roma, 18 novembre 2009
Informativa n.75/09

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Polizza di Responsabilità Civile Professionale per Compensazione Credito IVA, ex D.L. 78/09 e Legge 102/09

Caro Presidente,

come certamente saprai a seguito dell'emanazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui è subordinata all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito IVA. I professionisti che rilasciano il visto di conformità, sono tenuti, nel rispetto dell'art. 22 del DM 31 maggio 1999, n. 164, a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile per la copertura dei danni nell'esercizio di tale attività.

In considerazione dell'obbligo assicurativo e delle diverse richieste pervenute dagli iscritti, il Consiglio Nazionale ha stipulato con il proprio broker una convenzione, riservata agli iscritti, avente ad oggetto la polizza per la copertura della responsabilità civile derivante dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA.

In allegato Ti trasmetto tutta la documentazione attinente alla proposta di polizza che ciascun iscritto potrà liberamente sottoscrivere. La documentazione sarà, a breve, disponibile anche sul sito www.cndcec.it.

Per Tua opportuna conoscenza Ti indico, sinteticamente, i principali aspetti contrattuali della copertura assicurativa:

Soggetti Contraenti/Assicurati	Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Oggetto della polizza	Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'apposizione del <u>visto leggero</u> per le COMPENSAZIONI CREDITI IVA come riportato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09 – D.M. 164/99 , D.Lgs. 241/97 e successive modifiche ed integrazioni di Legge
Limite di risarcimento/ massimale	€ 1.033.000,00
Franchigia per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verso terzi: nessuna e comunque non opponibile ➤ A carico del Professionista : € 300,00
Periodo di estensione del termine per la denuncia di sinistro	estensione del Termine per la denuncia del sinistro (garanzia POSTUMA) pari a 5 anni dalla scadenza della polizza.
Decorrenza e durata	Decorrenza dalle ore 24,00 del giorno del pagamento a mezzo bonifico bancario – durata annuale senza tacita proroga
Estensione territoriale	Repubblica Italiana
Precisazione	Polizza con durata anni I senza tacito rinnovo
Precisazione	Validità per richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e conseguenti a sinistri verificatisi nello stesso periodo
Premio annuo lordo	€ 150,00
Pagamento premio	Da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a favore di Biverbroker c/o Banca Popolare di Milano - IBAN IT44 P 05584 01603 0000 0002 8570

Ti sarei grato se volessi divulgare, con tempestività, agli iscritti nel Tuo Albo la documentazione allegata.

Nel rimanere a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento, Ti saluto con viva cordialità.



Claudio Siciliotti

**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP 5/2006**

Numero polizza Compagnia **CHARTIS EUROPE S.A.** Decorrenza/...../.....

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- 1) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Sezione B - ex allegato 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- 2) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- 3) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- 4) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- 5) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;**
- 6) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento:**
 - a) **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;**
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE B (ex modello 7B)

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN
CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI
TALI MODIFICHE**

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto

- 1) cognome e nome : CICCHITTI Marcello
- 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; **numero iscrizione B000063445 - data iscrizione 19/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER SrL iscritta nella Sezione B al numero B000049792 alla data 19.02.2007**
- 3) indirizzo delle sedi operative di BIVERBROKER SrL;
 - a) Via Gramsci ,12/f - BIELLA
 - b) Via Carducci , 37 - MILANO
 - c) Via Unione , 1 - MILANO

4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;

Sede Legale ed operativa	Sede operativa di Milano	Sede operativa di Milano
Via Gramsci, 12/F 13900 Biella Tel.015-2522595 Fax 015-2523045 E-mail: info.bi@biverbroker.it	Via Carducci, 37 20123 Milano Tel. 02-8055007 Fax. 02-86983835 E-mail: info.mi@biverbroker.it	Via Unione, 1 20123 Milano Tel. 02-80509472 Fax. 02-80509676 E-mail: info.mi@biverbroker.it
Web: www.biverbroker.com		

- 5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti;
- 6) i dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RU) sul sito ISVAP : www.isvap.it – Autorità competente alla vigilanza: ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA .

Indicare con caratteri grafici di particolare evidenza che gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali

Si precisa che:

- a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Biverbroker SrL **NON SONO DETENTORI** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione ;
- b) **NESSUNA** Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di Biverbroker SrL ;
- c) con riguardo al contratto proposto Biverbroker SrL dichiara di :
> essere in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Biverbroker SrL ha o potrebbe avere rapporti di affari;

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di Assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di Assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Trattandosi di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte è il seguente € pari al% del premio imponibile.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "**Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione**" istituito presso la **CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma** (tel: 0039 06-857961), per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto : sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- d) in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*specificare la denominazione sociale della Compagnia*) - ad incassare i premi, si evidenziano le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
<p>➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>	<p>➤ Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.</p>
	<p>➤ In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa</p>

Impresa di Assicurazione	Accordo con autorizzazione di incasso	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
CHARTIS EUROPE S.A.	SI / NO	SI / NO

e) Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)

Biverbroker Srl informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in **ATI** tra i seguenti broker :

Ragione Sociale	Numero di iscrizione al R.U.I.	Data di iscrizione al R.U.I.
BIVERBROKER	B000049792	12.03.2007
AON SPA	B000117871	12.03.2007
ACROS	B000097220	02.04.2007
BANCHERO	B000014410	01.02.2007

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 C.A.P. E 55 Reg. Isvap

Milano/...../.....


BIVERBROKER SRL

Cognome e Nome o Ragione sociale del Contraente:			
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:
Codice fiscale:	Partita IVA:		
Residenza o Sede legale			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

dichiara:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.
- In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, di aver ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B
- In caso di contratto RCA, in ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella contenente le informazioni sul livello provvisorio percepito dall'Impresa di Assicurazione o dall'Agenzia dell'Impresa di Assicurazione con cui la Biverbroker Srl ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come viene indicato al punto 2.2 della Sezione B

Li, _____, Letto, confermato e sottoscritto _____.



COMPENSAZIONE CREDITO IVA

MODULO DI ADESIONE
R.C. PROFESSIONALE
CONVENZIONE N. IFL0002579

DATA _____ / _____ / _____

DATI ANAGRAFICI DEL PREPONENTE

COGNOME _____ **NO ME** _____
CODICE FISCALE/P.IVA _____
DENOMINAZIONE IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO _____
DOMICILIO DELLO STUDIO Via/P.zza _____ CITTA' _____ PV _____
Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____

FATTURATO

FATTURATO/ANNUO/PREVENTIVATO (riportare l'importo preventivato) _____
COMPENSAZIONE CREDITO IVA € _____

MASSIMALE

LIMITE INDENNIZZO RICHIESTO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO
Euro 1.033.000,00


PREMIO DI POLIZZA

Euro 150,00 (premio lordo annuo minimo alla firma)
Tasso 4‰ (per mille - applicato ai rispettivi fatturati in sede di regolazione, al fine di determinare il premio di conguaglio)

INFORMAZIONI PER LA PRIVACY

Le informazioni possono essere raccolte ed elaborate elettronicamente da Biverbroker Srl allo scopo di formulare il preventivo di una polizza professionale. Lei ha la possibilità (ai sensi del D.LGS. 30.06.2003 N° 196) di accedere ai suoi dati personali per aggiornarli, modificarli, integrarli, o chiedere la cancellazione scrivendo a:

BIVERBROKER Ufficio Preventivazione CNDCEC
Via Carducci, 37 - 20123 Milano
Tel. 02.30410588
Fax. 02.86983835
e-mail: infocomm@biverbroker.it



Firmando in fondo alla pagina, accetta le disposizioni previste dalla legge della privacy.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX AL NUMERO 02.86983835

Unitamente alla copia della contabile del bonifico bancario (la cui valuta determina e fissa la decorrenza della polizza e l'efficacia della stessa) di **€ 150,00** da effettuarsi sulle seguenti coordinate:

- > BIVERBROKER Srl - c/o BANCA POPOLARE DI MILANO - Agenzia 3 - P.le Cadorna (MI)
- > **IBAN : IT44 P 05584 01603 0000 0002 8570**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono :

Per **Accesso non autorizzato** si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa; per **Assicurato** si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione** ; per **Assicurazione** si intende il contratto di **Assicurazione** ; Per **Computer virus** si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato; per **Contraente** si intende il soggetto che stipula l'**Assicurazione** ; per **Danni** si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati ; per **Indennizzo** si intende la somma dovuta dalla **Società** in caso di **sinistro**; per **Perdita patrimoniale** si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di **danni** ; per **Polizza** si intende il documento che prova l'**Assicurazione** ; per **Premio** si intende la somma dovuta dall'**Assicurato** alla **Società** ; per **Richiesta di risarcimento** si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'**Assicurato** per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'**Assicurazione**; per **Sinistro** si intende il fatto per il quale è prestata l'**Assicurazione** e dal quale può derivare un danno o una **perdita patrimoniale** per **Società** si intende l'impresa assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'**Assicurato** costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della **polizza** devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'**Assicurato** devono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della **Società** o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della **Società** deve essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'**Assicurato** o della Spett.le Broker.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Salvo diversa disposizione di legge, l'**Assicurazione** fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra **Assicurazione** valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dalla **Società** o da qualsiasi impresa o affiliata di Chartis Insurance, la massima somma risarcibile da Chartis in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una **Richiesta di risarcimento** laddove un'altra **polizza di assicurazione** imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale **Richiesta di risarcimento**

Art. 4 - Pagamento del premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** e la prima rata di **premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla **Società** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione**.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la **Società** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure alla **Società**, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data in cui sia pervenuta la **richiesta di risarcimento** o l'**Assicurato** ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** (Art. 1915 C.C.)

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria

documentazione, la **Società** provvede al pagamento dell'**indennizzo**.

Art. 10 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro** denunciato a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, la **Società** può recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della **Società** ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla **Società**, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la **Società** rimborsa la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del **sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della **Società** ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 11 - Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'**Assicurazione** ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di **polizza**, senza tacito rinnovo.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico della **Contraente**.

Art. 13 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la **Società**.

Art. 14 - Rischi esclusi.

Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.

Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 15 - Diritto di surrogazione.

La **Società** è surrogata, fino alla concorrenza dell'**indennizzo** liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'**Assicurato**.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.20 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'**Assicurato** stesso.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 17 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'**Assicurazione** prestata con la presente **polizza**, non sono considerati terzi :

- a) l'**Assicurato**, il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino

- con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

Art. 19 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- c) in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

CONDIZIONI PARTICOLARI
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione - COMMERCIALISTA

Si premette che l'Assicurazione ha per oggetto l'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile svolta nei modi e nei termini previsti dal Dlgs 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio della sola attività che segue:

Assistenza Fiscale e compensazioni credito iva (visto leggero)

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, e sempre che l'Assicurato abbia corrisposto il premio addizionale pattuito, la copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero):

- a) Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, dal DLgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Sono inoltre comprese in garanzia:

- a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.
- b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso;
- c) le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
- d) gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
- e) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive

modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006)

Art. 21 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattività stabilita nel frontespizio di polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui all'art. 20, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

Ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente Polizza.

Art. 22 - Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale:

- a) **Attività professionale diversa**
in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- b) **Titoli al portatore**
per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- c) **Sindaco e Consiglio di Amministrazione**
per qualsiasi sinistro inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva A);
- d) **CAAF**
per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413, salvo sia stata effettuata l'estensione della Condizione Aggiuntiva D);
- e) **Valore futuro/rendimento**
per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
a) disponibilità di fondi
b) proprietà immobiliari o personali
c) beni e/o merci
d) qualsiasi forma di investimento
e) che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- f) **Enti pubblici/Authority di regolamentazione**
per qualsiasi richiesta pervenuta direttamente ed unicamente all'Assicurato derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;
- g) **Rischio contrattuale puro**
per qualsiasi sinistro riconducibile ad una :
a) penalità contrattuale in genere.
b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte l'Assicurato
- h) **Atti dolosi**
a) per qualsiasi sinistro derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, in tal caso i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

b) per le richieste di risarcimento determinate da infedeltà del dipendente o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita.

i) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

per qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di Assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; tuttavia nel caso che il materiale contenuto sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della data di retroattività, e viene ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente periodo di Assicurazione, questa polizza si applicherà solamente al materiale contenuto pubblicato o trasmesso durante il presente periodo di Assicurazione. Il limite massimo di risarcimento della Società in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il periodo di Assicurazione rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del materiale contenuto.

j) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi richiesta di risarcimento fatta contro l'Assicurato:

- i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
- ii. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

l) Computer virus

qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer

m) Accesso non autorizzato

qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer

Art. 23 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato in Italia. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.

Art. 24 Limiti di indennizzo.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in € 1.033.000,00.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

L'Assicurato ha confermato che il massimale di copertura RC Professionale pari a € 1.033.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.

L'Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia di cui all'art. 5 del frontespizio di polizza.

L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro, verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare richieste di risarcimento per danni.

Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa

Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 25 Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la

sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 26 Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purchè queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

Art. 27 Attività di Tributarista.

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).

Art 32 - Dichiarazioni contenute nel questionario

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, la Società tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dalla Società, allora la Società potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario per gli Studi Associati, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentante generale per l'Italia

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER I COMMERCIALISTI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'attività professionale assicurata è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciati alla Società durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

"DICHIARAZIONI del Frontespizio di polizza"

pol. N.

Broker: Biverbroker (cod.1291)

- 1) **Contraente/Assicurato**
- Sede legale**
- P.IVA**
- 2) **Attività professionale:** attività di commercialista relativamente alle sole attività:
- Assistenza Fiscale - come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, dal DLgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
- 3) **Periodo di durata polizza:** Dalle ore 24:00 del
Alle ore 24:00 del
- 4) **Massimale:** € 1.033.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo
- 5) **Franchigia :** € 300,00 per *sinistro*
- 6) **Oggetto dell'Assicurazione:** attività di commercialista di cui all'art. 20 delle Cond. Particolari
- 7) **Formazione del premio:** **Dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del**
- Premio imponibile _____
Imposte al 22,25 % _____
Totale _____
- 8) **Estensione territoriale:** EUROPA (vedere art. 23 delle Cond. Particolari)
- 9) **Data di Retroattività :** dalle ore 24:00 della data di inizio copertura (vedere art. 21 delle Cond. Particolari)

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 3 (Altre assicurazioni), Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di *sinistro*), Art. 10 (Disdetta in caso di *sinistro*), Art. 13 (Foro competente), Art. 18 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali), Art. 21 (Inizio e termine della garanzia), Art. 25 (Arbitrato)

IL CONTRAENTE.....

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

La presente polizza é emessa in nr. 3 originali a Milano, fanno parte integrante nr.5 pagine.

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....